



COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

11

OGGETTO: TARI (Tassa sui rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2023. Determinazione riduzioni tariffarie.

L'anno **duemilaventitre**, addì **trenta**, del mese di **maggio**, alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
GRASSO Enrico	SINDACO	X	
BATTAGLINO Pier Angelo	VICE SINDACO	X	
COSTA Gian Piero	CONSIGLIERE	X	
ALISETTA Antonella	CONSIGLIERE	X	
BERGADANO Roberto	CONSIGLIERE	X	
BONINO Bruno Luigi	CONSIGLIERE	X	
CAVAGNERO Giampaolo	CONSIGLIERE	X	
CRUCITTI Silvia	CONSIGLIERE	X	
DEMARIE Clara	CONSIGLIERE	X	
GALLO Silvia	CONSIGLIERE	X	
PETEANI Mauro	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **CARAFÀ Dott. Vincenzo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GRASSO Enrico** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TARI (Tassa sui rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2023. Determinazione riduzioni tariffarie.

Il Sindaco relaziona:

La TARI (tassa rifiuti) è normata dall'art. 1, della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), commi da 641 a 668 e commi da 681 a 691, che l'aveva istituita quale componente della IUC insieme alle due imposte IMU e TASI.

L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).**

Ai sensi dei commi 651 e seguenti del citato art. 1 L. 147/2013 e s.m.i.:

- Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
- Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori).

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la ***“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”*** ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la **“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”** ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Pertanto, a partire dall'anno 2020, per la determinazione delle tariffe TARI, ci si è attenuti alle prescrizioni contenute nella delibera ARERA n. 443 del 31.10.2019 recante ***“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ”*** e nell'allegato “A” in cui è stato definito il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (**MTR**).

L'MTR costituisce pertanto un sistema atto a far sì che la costruzione del Piano Economico Finanziario (PEF) avvenga con regole definite e univoche per tutti i Comuni, **attraverso l'aggiornamento e, in taluni casi il superamento, del DPR 158/1999, che viene così di fatto ad essere sostituito dalla delibera ARERA per quanto attiene alla struttura dei costi da inserire nel PEF.**

L'impostazione generale che contraddistingue il Metodo Tariffario Rifiuti è basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, perché la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e prevede che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita.

Con la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/RIF l'ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (**MTR2**) per il **secondo periodo regolatorio 2022-2025**.

Con l'MTR2, che si propone come un'evoluzione di quanto utilizzato nel primo periodo regolatorio, è stata confermata l'impostazione generale dell'MTR1, introducendo al contempo alcuni meccanismi specifici volti all'efficienza e rafforzando il ruolo di programmazione degli enti; infatti, a differenza dell'MTR1, il modello non opera anno per anno, ma prevede una pianificazione quadriennale eseguita attraverso un sistema unico, con aggiornamento al secondo anno e possibilità di ricalcolo nel caso in cui non si sia più verificato l'equilibrio economico finanziario della gestione. Tutto ciò porta quindi alla redazione di un PEF quadriennale.

L'introduzione di elementi di novità è principalmente riconducibile alla necessità di: rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati, in considerazione del potenziale contributo del quantitativo recuperato al raggiungimento dei target europei; Il nuovo MTR tiene inoltre conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIF,

La citata delibera reca le disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.

Il perimetro gestionale assoggettato al predetto provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, delle eventuali modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2.

L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, verrà predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento

Circa la procedura di redazione e validazione del PEF occorre premettere quanto segue:

Ai sensi della L.R. 10 gennaio 2018 N. 1, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, articolati in ambiti territoriali ottimali e organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è organizzato in **ambiti territoriali ottimali** (ambito regionale e ambiti di area vasta).

I comuni appartenenti a ciascun ambito di area vasta esercitano, attraverso consorzi riorganizzati, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti

Nella nostra realtà l'ATO è costituito dal CO.A.B.SE.R. Consorzio Albese-Braidese Servizi Rifiuti) che raggruppa 55 Comuni situati nel nord della provincia e che svolge la sua attività di governo e coordinamento di servizi d'igiene urbana in favore della popolazione dei comuni consorziati.

La procedura di redazione e approvazione del PEF, prevede che, il **gestore**, inteso come il soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, predisponga il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, Il documento viene quindi trasmesso all'Ente Territorialmente Competente, (nella nostra realtà al CO.A.B.S.E.R), soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, per la validazione.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati .

Ciascun Comune, preso atto del PEF validato, procede all'approvazione delle tariffe TARI ed inoltra il proprio provvedimento di definizione delle tariffe al Consorzio, che trasmetterà ad ARERA il PEF validato e la relativa determinazione delle tariffe per la conseguente approvazione.

L'ARERA, verificata la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, in caso di esito positivo conseguentemente approva;

Nel luglio 2021 i Comuni appartenenti al CO.A.B.S.E.R. hanno deliberato di individuare quale gestore unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani la società STR, Società Trattamento Rifiuti s.r.l., quale società unica partecipata, già proprietaria degli impianti .

Alla STR è stata affidata la gestione di tutti i servizi inerenti i rifiuti, compresa la bollettazione e riscossione della TARI (attività queste ultime di cui erano prima gestori i singoli Comuni)

Sulla base dei dati trasmessi dai Comuni consorziati inerenti i costi e le entrate di propria competenza, corredati da dichiarazione di veridicità firmata dal Sindaco e da relazione dettagliata, STR, in qualità di gestore unico, ha elaborato i piani finanziari di ciascuno per il quadriennio 2022/2025i e li ha trasmessi al CO.A.B.S.E.R, per la validazione.

Il CO.A.B.S.E.R. con nota prot. 1031 del 23.5.2022 ha trasmesso al nostro Comune il PEF pluriennale validato , per la presa d'atto da parte del Consiglio Comunale e per le determinazioni di competenza in materia di articolazione tariffaria

Con deliberazione C.C. n. 23 del 26.5.2022 si è provveduto alla presa d'atto del P.E.F. (Piano Economico Finanziario) pluriennale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022/2025, redatto dal gestore unico STR s.r.l., e validato dal CO.A.B.S.E.R. con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sulla base del PEF 2023 validato con la predetta delibera, si rende ora necessario procedere alla determinazione e approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023, parametrize tenendo conto dei costi complessivi del servizio desunti dal citato Piano.

Nel PEF pluriennale validato, i costi risultavano così ripartiti:

ANNO	COSTI VARIABILI €	COSTI FISSI €	TOTALE COSTI € (1)
2022	126.263	119.949	246.212
2023	126.837	125.579	252.416
2024	126.837	125.135	251.972
2025	126.837	124.823	251.661

(1) Al lordo della detrazione per contributo MIUR

A partire dall'anno 2023 si rileva un incremento dei costi fissi, dovuto in particolare all'inserimento, in ciascuna annualità, dell'importo di € 6.909,00. Si tratta dei costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 (qualità del servizio), ossia delle componenti, di natura previsionale (all'atto della validazione del PEF pluriennale), a copertura di oneri aggiuntivi per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità.

Con la deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF l'ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF), stabilendone l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2023.

Conseguentemente, il Gestore (STR) in data 16.12.2022 ha approvato l'aggiornamento della Carta della qualità, recependo le indicazioni della citata delibera ARERA

Per il raggiungimento degli standard minimi di qualità del servizio (schema regolatorio I di cui all'art. 3 dell'allegato A al TQRIF) sono stati attivati, a partire dal 1.1.2003:

- un numero verde di pronto intervento (in caso di disservizio da parte della ditta appaltatrice incaricata della raccolta)
- il servizio di raccolta rifiuti ingombranti a domicilio (gratuito fino a 3 passaggi/anno- su prenotazione)
- lo sportello on-line per l'utente, attraverso il quale presentare istanza di attivazione/variazione/cessazione del servizio, istanza di iscrizione/cancellazione all'Albo dei compostatori, richiesta di fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta o di reintegro nel servizio.

Va rilevato che l'incremento del PEF 2023 rispetto a quello 2022, motivato, come detto, dalla necessità di adeguamento agli standard di qualità dei servizi erogati, non risultava tuttavia inizialmente sufficiente alla copertura dei costi preventivati per l'anno in corso.

Con nota del 3.11.2022 indirizzata ad ARERA, l'ECT CO.A.B.Se.R, stante l'attuale crisi economica internazionale, con i conseguenti ragguardevoli incrementi del costo dell'energia e dei carburanti, chiedeva all'Autorità di intervenire per consentire una revisione straordinaria dei PEF validati per l'esercizio 2023 ed eventualmente successivi, onde scongiurare gravi situazioni di deficit economico finanziari a carico del gestore unico integrato.

Successivamente, S.T.R. con nota del 7.2.2023, comunicava agli Enti consorziati che, grazie ai risparmi conseguenti l'affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti organici, al miglioramento dei ricavi afferenti la cessione del vetro ed ad alcuni interventi ed investimenti programmati che si sono ripercossi positivamente in termini di risparmio energetico nelle attività di gestione dei rifiuti, l'incremento dei costi previsto a novembre, pari al 10%, risultava essere notevolmente più contenuto e stimato nella misura del 5%.

Da ultimo, con nota del 4.4.2023 prot. N. 1967, il gestore S.T.R. comunicava di aver elaborato alcune proiezioni, sulla scorta dei dati consuntivi 2022 e dei nuovi servizi attivati dal 2023, per definire se l'ammontare complessivo del PEF 2023 già determinato e validato dall'ETC per ciascuno dei Comuni consorziati risultasse ancora capiente.

Per il Comune di Vezza d'Alba, a differenza di altre realtà nel Consorzio, l'importo del PEF 2023 già validato è risultato capiente rispetto alla proiezione dei costi 2023.

Pertanto, nulla-osta da parte del gestore all'approvazione delle tariffe TARI 2023.

In merito al termine per l'approvazione delle tariffe TARI sulla base del PEF validato l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che Il consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. 30/12/2021 n. 228 (cosiddetto Milleproroghe 2022), convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 N. 15, ha introdotto una deroga a tale termine, disponendo che, *"a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 147/2013](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*.

La norma non modifica né abroga l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013. Tuttavia, nel caso di mancata proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione, o in caso di proroga a data anteriore al 30 aprile, i Comuni hanno la possibilità di fare ricorso alla deroga introdotta dal citato D.L.

In risposta alle molteplici richieste dei Comuni e dell'ANCI volte a ottenere l'allineamento tra i termini di approvazione dei provvedimenti relativi al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) a quelli di approvazione del bilancio, anche per ottemperare alle nuove prescrizioni dell'ARERA che in materia di qualità del servizio rifiuti, aggiungono nuovi elementi di complessità ad un quadro regolatorio già di per sé molto complesso, con il D.L. 17/05/2022 n. 50 ("DL aiuti") conv. dalla L.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Vezza d'Alba. Responsabile Procedimento: Fassino Carla (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

15/7/2022 n. 91, è stata introdotta una norma che collega il citato termine, fissato dal “di milleproroghe” al 30 aprile di ciascun anno, a quello del bilancio di previsione degli enti locali, quando quest’ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile.

La norma in questione dispone inoltre che i Comuni che abbiano già approvato i propri bilanci di previsione possano effettuare una semplice variazione di bilancio per recepire gli eventuali effetti della successiva deliberazione dei provvedimenti relativi alla TARI, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso.

Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023, già differito al 31 marzo 2023 dal Decreto del Ministero dell’interno 13.12.2022, è stato ulteriormente differito al 31.5.2022 dal Decreto del Ministero dell’interno del 19.4.2023;

Questo Ente non ha ancora predisposto il Bilancio di previsione per l’anno in corso.

E’ tuttavia necessario procedere all’approvazione delle tariffe TARI

Le entrate relative alla TARI verranno inserite a bilancio per l’integrale copertura del costo del servizio.

Per quanto attiene alla data di efficacia delle tariffe approvate, l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **Dette deliberazioni**, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, **hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento**. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Nella determinazione delle tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Tra le competenze di ARERA vi è quella di fissare il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato. Il MTR, tuttavia, si concentra sulla definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi efficienti. Nei documenti dell’Autorità il tema dell’articolazione tariffaria all’utente finale di fatto viene appena lambito e non vi sono modifiche rispetto al principale riferimento normativo esistente, ovvero il DPR 158/99 e le prescrizioni della Legge 147/2013.

In effetti, le uniche indicazioni di ARERA sull’articolazione tariffaria sono contenute nell’art. 6 del MTR 2 intitolato “Corrispettivi per l’utenza finale” dove si indica come in ciascuna annualità 2022 e 2023, o comunque fino a diversa regolazione disposta dall’Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni del MTR, sono definiti:

- l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.

Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione che abbiano superato l’applicazione delle citate tabelle, quali ad esempio quelli di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui se ne preveda l’introduzione a partire dall’anno 2022, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

Per la definizione delle tariffe di cui si propone l’approvazione ci si è quindi attenuti ai i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,

Va ricordato in proposito che il *range* di determinazione dei coefficienti resta ampliato per effetto della proroga del terzo periodo del comma 652 della L. 147/2013 che dispone: *“al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’art. 1, comma 527, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b*

dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”

Come già avvenuto per le annualità precedenti, si è scelto di non adottare coefficienti superiori o inferiori a quelli contenuti nell'allegato 1 al citato DPR.

Il sistema definito dal DPR 158/99 prevede l'articolazione tariffaria “binomia” mediante l'utilizzo dei coefficienti presuntivi Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le non domestiche. La tariffa è quindi composta da una quota fissa, legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione.

Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, insieme alla superficie imponibile dell'abitazione e delle pertinenze viene considerato anche il numero dei componenti il nucleo familiare, e “non domestiche”, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile, riconducibili alla tipologia di attività esercitata ed al presunto quantitativo di rifiuti prodotto.

Per la determinazione delle tariffe 2023 sono stati mantenuti invariati i parametri utilizzati per le tariffe 2022, e precisamente:

- UTENZE DOMESTICHE: coeff. KA standard, unico per tutto il Nord Italia, coeff. KB massimo;
- UTENZE NON DOMESTICHE: coeff. KC minimo riferito ai Comuni fino a 5000 abitanti del Nord Italia, coeff. KD minimo, sempre riferito ai Comuni fino a 5000 abitanti del Nord Italia.

Nel PEF validato, i costi per l'anno 2023 risultano così ripartiti:

	COSTI FISSI	
CSL	Costi dell'attività di spazzamento e lavaggio	€ 13.038,00
CARC	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	€ 23.226,00
CGG	Costi generali di gestione	€ 38.902,00
CCD	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	€ 0
COal	Altri costi	€ 3.344,00
Amm.	Ammortamenti	€ 13.053,00
Acc.	Accantonamenti	€ 20.483,00
R	Remunerazione del capitale investito netto	€ 5.937,00
Rlic	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	€ 0
CK	Costi D'USO DEL CAPITALE	€ 39.509,00
CQ	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-	€ 6.909,00
IVA	Oneri relativi all'IVA indetraibile	€ 950,00
	TOTALE	€ 125.579,00
	COSTI VARIABILI	
CRT	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	€ 27.906,00
CTS	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	€ 30.951,00
CTR	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	€ 28.495,00
CRD	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	€ 76.549,00
CQ ^{EXP} _{TV}	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-	€ 682,00

b (AR)	Proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing	-€ 35.811,00
b.(AR)	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - dopo sharing	-€ 17.944,00
IVA	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	€ 16.010,00
	TOTALE	€ 126.837,00
TOTALE COSTI PEF 2023		€ 252.416,00

Giova ricordare che, a partire dall'anno 2022, il rapporto tra componente fissa e componente variabile dei costi ha subito una variazione rispetto agli anni precedenti, variazione dettata dal subentro di STR nella titolarità della gestione dei servizi.

Per l'anno in esame, si rileva l'incremento della componente fissa (€ 125.579 a fronte di € 119.949 del 2022), mentre la componente variabile rimane pressoché invariata (€ 126.837 a fronte di € 126.263 del 2022).

Come già preannunciato, l'incremento dei costi fissi è dovuto all'inserimento dell'importo di € 6.909,00 relativo agli oneri aggiuntivi per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità con l'art. 9.2 del MTR-2 (qualità del servizio) e con il TQRIF

Dalla proposta di piano tariffario elaborata dagli uffici preposti, si nota, rispetto al 2022, l'incremento della componente fissa della tariffa sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche

Per quanto concerne invece la componente variabile, si rileva una leggera flessione in diminuzione per le utenze non domestiche, a fronte di un leggero incremento per le utenze domestiche

Sommando le due componenti, si determina un incremento medio, rispetto al 2022, nella misura del 6,24% delle tariffe da applicare alle UD ed un incremento medio di circa il 4% delle tariffe da applicare alle UND.

Nell'incidenza degli incrementi va inoltre considerata la riduzione di superficie tassabile delle UND, passata da complessivi mq. 67.190 del 2022 a mq. 60.994 nel 2023, a seguito della cessazione o del trasferimento di alcune attività produttive.

Applicando i criteri di calcolo contenuti nel citato D.P.R. 158/1999, e tenendo conto dei costi complessivi del servizio desunti dal PEF 2023, l'ufficio preposto ha elaborato quindi le tariffe contenute nel prospetto allegato alla presente sotto la **lett. A)**.

Come già per i precedenti sistemi impositivi (TARSU e TARES), questo Comune ha previsto, nel regolamento TARI approvato con delibera C.C. n. 26 del 29.10.2020, che possa essere istituita, contestualmente all'approvazione della tariffa, per le utenze che si impegnano a praticare il compostaggio della cosiddetta "frazione umida" del rifiuto, una **riduzione** della tariffa fino ad un massimo del 30%, in quanto opzione che obiettivamente riduce la quantità di rifiuti conferiti al servizio (riduzione prevista dall'art. 208, comma 19-bis del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale").

Si propone di confermare anche per l'anno 2023 la percentuale di riduzione tariffaria già deliberata per l'anno 2021 e precedenti per compostaggio domestico nella misura del **15%** da applicarsi:

- per le utenze domestiche, alla sola componente variabile, determinata dal numero di occupanti, a fronte della attuata riduzione della componente fissa e dell'incremento della componente variabile della tariffa.
- per le utenze non domestiche all'intera tariffa in quanto le uniche utenze a praticare il compostaggio sono annoverate nelle categorie 16 e 17 (ristoranti e bar), le cui componenti tariffarie fisse e variabili, oltre ad essere fra le più elevate, sono, a differenza di quanto avviene per le utenze domestiche, quasi equivalenti, e la riduzione sulla sola parte variabile

non sarebbe compensativa della sensibile riduzione di costi sostenuti dall'Ente a fronte del minor quantitativo di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Si ricorda infine che la disciplina istitutiva della TARI fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dalla Provincia di Cuneo pari, ad oggi, al 5%, nonché la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 conv. dalla L. 31/2008 (per il cui costo il MIUR trasferisce all'Ente un contributo annuo)

In merito al tributo provinciale, con **Risoluzione n. 5 del 18 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate, già a partire dal 2021 la TEFA è stata scorporata dalla TARI e viene versata con un nuovo codice tributo, per essere riversata direttamente alla Provincia.**

“Dobbiamo coprire il 100% dei costi. € 6.000 in più rispetto all'anno 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco dopo ampia ed esauriente discussione riportata a verbale;
;

Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione delle TARIFFE TARI per l'anno 2023

Visto l'art. 13 comma 15-ter del D.L. 201/2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno*

Vista la circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze che prevede:

“ Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.”

Visto l'art. 13 commi 15 e 15-bis del D.L. n. 201/2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360..*

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”.

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 20/7/2021 con cui sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

Esaminati il prospetto dei coefficienti adottati ed il prospetto delle tariffe, allegati alla presente sotto la lettera **A**);

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Con n. 11 voti favorevoli, su n. 11 consiglieri votanti resi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) di adottare i coefficienti di cui al prospetto allegato alla presente sotto la **lettera A)**;
- 2) di determinare le tariffe per l'applicazione del tributo TARI per l'anno 2023 come da prospetto allegato alla presente sotto la **lettera A)** per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dall'**1/1/2023**, con le stesse scadenze anno 2022 (31 agosto e 31 ottobre di ogni anno),
- 4) di stabilire la percentuale di riduzione tariffaria per compostaggio domestico nella misura del **15%** da applicarsi, per le utenze domestiche, alla sola componente variabile e, per le utenze non domestiche, ad entrambe le componenti tariffarie;
- 5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 , la presente deliberazione al Ministero dell'economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante il canale telematico all'uopo predisposto sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Con separata votazione, stante l'urgenza, con n. 11 voti favorevoli su n. 11 consiglieri votanti , la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: GRASSO Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA Dott. Vincenzo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Veza d'Alba, li 07/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA Dott. Vincenzo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 07/06/2023 al 22/06/2023 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Veza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Veza d'Alba, li 31/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA Dott. Vincenzo

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Veza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo